



COMUNE DI LOZZO DI CADORE

(PROVINCIA DI BELLUNO)

REGOLAMENTO

POLIZIA URBANA

(Approvato con delibera del Consiglio Comunale n.17 del 27.04.2018)

- § -

Regolamento di **POLIZIA URBANA**

INDICE

TITOLO 1 : DISPOSIZIONI GENERALI

- ART. 1: FINALITA'
- ART. 2: FUNZIONI DI POLIZIA URBANA
- ART. 3: ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI

TITOLO 2 : SPAZI ED AREE PUBBLICHE

- ART. 4: DIVIETO DI OCCUPARE IL SUOLO
- ART. 5: OCCUPAZIONE DI SUOLO - DINIEGO
- ART. 6: OCCUPAZIONE DI SUOLO - PRESCRIZIONI
- ART. 7: DIVIETI E PRESCRIZIONI PER I TITOLARI DI AUTORIZZAZIONI
- ART. 8: LUMINARIE
- ART. 9: ADDOBBI E FESTONI SENZA FINI PUBBLICITARI
- ART.10: ATTI VIETATI SU SUOLO PUBBLICO
- ART.11: DIVIETO DI ACCATTONAGGIO

TITOLO 3 : NETTEZZA E DECORO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

- ART.12: MARCIAPIEDI E PORTICI
- ART.13: MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI E DELLE AREE
- ART.14: OPERAZIONI DI VUOTATURA E SPURGO DEI POZZI NERI
- ART.15: PATRIMONIO PUBBLICO/PRIVATO E ARREDO URBANO
- ART.16: NETTEZZA DEL SUOLO E DELL'ABITATO
- ART.17: SGOMBERO NEVE – NEVE SUI TETTI - STILLICIDIO E GRONDAIE
- ART.18: RAMI E SIEPI
- ART.19: PULIZIA FOSSATI
- ART.20: PULIZIA DEI LUOGHI DI CARICO E SCARICO DELLE MERCI
- ART.21: PULIZIA DELLE AREE LIMITROFE A PUBBLICI ESERCIZI ED ESERCIZI COMMERCIALI
- ART.22: ESPOSIZIONE DI PANNI E TAPPETI

TITOLO 4 : NORME DI TUTELA AMBIENTALE

- ART.23: RIPARI AI POZZI, CISTERNE E SIMILI
- ART.24: OGGETTI MOBILI
- ART.25: OPERAZIONI DI VERNICIATURA, CARTEGGIATURA E SABBIATURA SVOLTE ALL'APERTO
- ART.26: ACCENSIONE DI FUOCHI
- ART.26/BIS: ACCENSIONE DI FUOCHI TRADIZIONALI
- ART.27: UTILIZZO DI STRUMENTI MUSICALI
- ART.28: ATTIVITA' PRODUTTIVE ED EDILIZIE RUMOROSE

ART.29: BILIARDINI, FLIPPER E GIOCHI ALL'ESTERNO DEI LOCALI
ART.30: USO DEI DISPOSITIVI ANTIFURTO
ART.31: DEPOSITI ESTERNI
ART.32: SOSTA O FERMATA DI VEICOLI A MOTORE
ART.33: CIRCOLAZIONE E SOSTA CON VEICOLI MOTORIZZATI E NON
ART.34: MANUTENZIONE DEI TERRENI
ART.35: RICERCA E RACCOLTA DI FOSSILI
ART.36: DEPOSITO DI RIFIUTI

TITOLO 5 : ANIMALI

ART.37: ANIMALI DI AFFEZIONE
ART.38: CUSTODIA E TUTELA DEGLI ANIMALI
ART.39: CANI

TITOLO 6 : POLIZIA ANNONARIA

ART.40: OCCUPAZIONI PER ESPOSIZIONE DI MERCI
ART.41: ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI O BEVANDE ALL'ESTERNO
DI PUBBLICO ESERCIZIO

TITOLO 7 : VARIE

ART.42: RACCOLTE DI MATERIALI E VENDITE DI BENEFICENZA
ART.43: ARTISTI DI STRADA
ART.44: DIVIETO DI CAMPEGGIO LIBERO
ART.45: CONTRASSEGNI DEL COMUNE
ART.46: INDICAZIONE DEL RECAPITO DI PERSONE PER CASI DI EMERGENZA

TITOLO 8 : SANZIONI

ART.47: SANZIONI AMMINISTRATIVE

TITOLO 9 : DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART.48: ABROGAZIONI DI NORME
ART.49: ENTRATA IN VIGORE
ART.50: NORMA FINALE

TITOLO 1 : DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 : Finalità

1) Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto del Comune, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.

2) Il presente Regolamento, salva diversa disposizione, si applica in tutti gli spazi, sia al suolo che aerei, ed aree pubbliche presenti nell'intero territorio amministrativo comunale, in quelle private gravate da servitù di pubblico passaggio, nelle aree e spazi privati contigui alla proprietà pubblica, nonché sui terreni privati dove, con gli atti che si compiono in violazione al presente regolamento, si ledono i diritti, la salute, la quiete ecc. di terzi.

3) Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il presente Regolamento di Polizia Urbana.

Art. 2 : Funzioni di Polizia Urbana

1) Le funzioni amministrative di polizia urbana concernono le attività di polizia che si svolgono esclusivamente nell'ambito del territorio amministrativo comunale che non sono proprie dell'Autorità dello Stato ai sensi del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e del D. Lgs. n. 112/98.

Art. 3 : Accertamento delle violazioni

1) La vigilanza relativa all'applicazione del presente Regolamento è affidata al Servizio/Comando di Polizia Locale, agli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria, e ai dipendenti dell'Amministrazione Comunale delegati dal Sindaco secondo le modalità previste dal vigente ordinamento.

2) L'accertamento delle violazioni è eseguito nel rispetto delle norme previste dalla legge 24.11.1981 n° 689 e successive modifiche.

3) I Responsabili dei Servizi possono adottare specifiche Ordinanze per garantire il rispetto delle norme di cui al presente Regolamento, secondo le procedure delineate dagli artt. 17 e 18 della L. 689/81.

TITOLO 2 : SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 4 : Divieto di occupare il suolo

1) Le occupazioni del suolo pubblico, a qualsiasi titolo siano eseguite, sono soggette ad apposito atto di concessione, come da apposito regolamento comunale.

2) Le occupazioni di suolo pubblico per l'esercizio del commercio ambulante sono disciplinate, in conformità alle norme vigenti in materia, dalle disposizioni del piano del commercio su aree pubbliche approvato dal Consiglio Comunale.

3) L'occupazione di suolo pubblico, o soggetto al pubblico transito, per lavori edili e di manutenzione è regolata dalle norme contenute nel Regolamento edilizio comunale.

4) Le occupazioni di breve durata, tali da non costituire pericolo o intralcio, con piccole scale o sgabelli per la pulizia di vetrate, targhe, serrande, lampade e simili sono consentite, senza autorizzazione, nel rispetto dell'orario eventualmente stabilito con ordinanza.

5) Chiunque viola le disposizioni del comma 1 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari ad € 100,00 ed è tenuto alla messa in pristino dello stato dei luoghi.

Art. 5 : Occupazione di suolo - Diniego

1) Fermo restando quanto previsto dalle norme sulla circolazione stradale, le occupazioni del suolo pubblico sono negate quando arrechino intralcio alla viabilità e quando possono essere di pregiudizio per la incolumità pubblica. Tale diniego viene motivato.

Art. 6 : Occupazione suolo – Prescrizioni

1) Nei casi di autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico, deve essere garantito il transito e devono essere limitati i disagi.

2) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari ad € 100,00.

Art. 7 : Divieti ed obblighi per i titolari di autorizzazioni o concessioni per l'occupazione del suolo

1) Ai titolari di concessioni o autorizzazioni per l'occupazione del suolo, salvo particolari autorizzazioni scritte, è **vietato**:

- a) infiggere pali o punte nel suolo;
- b) smuovere o danneggiare la pavimentazione;
- c) ostacolare o intralciare in qualsiasi modo la circolazione, l'accesso agli edifici ed ai negozi;
- d) depositare immondizie, rifiuti, materiali maleodoranti o putrescibili e rottami o di tollerarne il deposito.

2) I titolari di autorizzazioni o concessioni per l'occupazione del suolo, in particolare gli esercenti il commercio ambulante, e coloro che abbiano effettuato operazioni di carico o scarico merci o eseguito altri lavori, hanno l'obbligo di lasciare libero lo spazio occupato e quello circostante pulito da ogni immondizia e rifiuto.

3) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari ad € 100,00 oltre alla sanzione accessoria del ripristino dei luoghi, sollevando il Comune da qualsiasi responsabilità derivante dall'inosservanza degli obblighi e prescrizioni del presente articolo.

Art. 8 : Luminarie

1) La collocazione di luminarie lungo le strade cittadine, sempre che si tratti di elementi decorativi ispirati alle festività, privi di qualsiasi riferimento pubblicitario, è consentita nel periodo della festività ed a condizione che non creino pericolo od intralcio alla circolazione.

2) Negli allestimenti possono essere utilizzati come supporti gli alberi, i pali di sostegno, le strutture comunali dell'illuminazione pubblica e le colonne dei portici, a condizione che gli stessi non vengano danneggiati o che non si creino situazioni di precarietà e previa richiesta al competente Ufficio Comunale. E' in ogni caso vietato collocare ganci, attacchi e supporti in genere sulle facciate degli edifici, dei palazzi e dei monumenti, salvo che non vi sia un previo consenso della proprietà. Con la rimozione delle luminarie dovranno rimuoversi completamente anche gli oggetti ed i materiali utilizzati per il sostegno delle stesse.

3) Le luminarie, poste trasversalmente alla pubblica via, devono essere collocate ad un'altezza non inferiore a m 5,50 dal suolo, se sovrastano parte della strada destinata al transito di veicoli, e a m 3,00 se, invece, sovrastano parte della strada destinata esclusivamente al transito dei pedoni e velocipedi.

4) Chiunque sia incaricato di eseguire i lavori è tenuto a presentare al Comune una dichiarazione sottoscritta da un tecnico qualificato abilitato all'installazione di impianti elettrici, che attesti la rispondenza degli impianti e delle installazioni alle norme di sicurezza CEI, con particolare riferimento alle soluzioni adottate contro il rischio di scariche dovute ad accidentale dispersione di corrente ed alla tenuta degli occhielli e delle funi anche preesistenti, sottoposte a peso aggiuntivo. In assenza di tale dichiarazione gli impianti non possono essere installati.

5) Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a totale carico dei soggetti indicati nei commi precedenti.

6) Le violazioni di cui al presente articolo comportano l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

7) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari ad € 50,00.

Art. 9 : Addobbi e festoni senza fini pubblicitari

1) Previa consenso della proprietà, non è richiesta alcuna autorizzazione per collocare nelle strade o piazze e sulle facciate degli edifici addobbi, stendardi e festoni privi di messaggi pubblicitari in occasione di cerimonie religiose e civili per tutta la loro durata, fatto salvo il rispetto di quanto previsto dai commi 2) e 3) del precedente articolo.

2) Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a carico dei soggetti che ne effettuano il montaggio.

Art. 10 : Atti vietati su suolo pubblico

1) Sul suolo pubblico o verso il suolo pubblico è vietato:

a) lavare i veicoli, attrezzi e quant'altro, come pure imbrattare con l'acqua il suolo pubblico. Tale operazione è parimenti vietata, anche se svolta su terreno privato, se le acque utilizzate per il lavaggio od altro fuoriescono dalla proprietà privata ed invadono il suolo pubblico, come pure terreni adiacenti di proprietà altrui in assenza del consenso di questi; Quando le condizioni climatiche sono tali da trasformare l'acqua in ghiaccio, è altresì vietato gettare, versare o comunque aspergere acqua od altri liquidi, sui marciapiedi, sulle strade, vie, piazze ed in ogni altro luogo pubblico e/o soggetto al pubblico transito, cunette comprese. Nel caso si dovessero utilizzare le caditoie (tombini/fognoli pubblici) per smaltire acque luride o di rifiuto dovrà adottarsi particolare attenzione nel riversare direttamente in queste le acque - evitando di bagnare le pertinenze che determinerebbero la formazione di ghiaccio e quindi pericolo per la circolazione.

b) strigliare animali, sbattere tappeti, tovaglie, calzature, pulire scope o spazzole od altri oggetti che rilascino polveri od altro che possono cadere sul suolo pubblico o sulle persone/cose che vi transitino;

c) eseguire giochi che possano creare disturbo, pericolo o danno alla viabilità ed alle persone, (esempio non esaustivo: giocare con la palla o con il pallone, giocare a tennis con le racchette [sia con il volano che con la pallina], giocare con i tamburelli o con il frisbee, sciare o slittare lungo le strade od i marciapiedi, usare lo skateboard, hoverboard, tavole, pattini o monopattini, skiroll ed altri acceleratori di velocità, usare la cerbottana, la fionda, sparare pallini con armi giocattolo a molla o ad aria/gas compressi, lanciare dardi con archi, balestre o simili) come pure arrecare danno o molestia agli animali, o comunque deteriorare immobili o cose. Rientrano fra questi l'utilizzo di bombolette spray di qualsiasi genere, inchiostro simpatico, farina e simili;

d) scaricare acque e liquidi derivanti da pulizie e lavaggi di attività commerciali e private di qualsiasi tipo;

e) gettare o immettere nelle fontane e vasche pubbliche, per qualsiasi scopo, schiume, sostanze chimiche, oggetti di qualsiasi genere (es. legname, frutta, verdura, bottiglie o lattine di bevande ecc.), detriti o rifiuti di qualsiasi genere; captare e derivare l'acqua con tubature od altro mezzo, come pure ostruire od alterare gli scarichi;

f) manomettere o modificare il getto od il flusso dell'acqua delle fontane pubbliche, sia attraverso le eventuali saracinesche, sia tramite altri procedimenti, come pure è vietato ostruire o limitare le condotte di scarico. L'uso dell'acqua è permesso soltanto per bere. Non possono lavarsi i veicoli nei pressi delle fontane pubbliche od utilizzare l'acqua per tale scopo o per il lavaggio di cose all'interno o sopra di queste (verdure, ortaggi, altri prodotti agricoli compresi e alimenti in genere). Fa eccezione l'utilizzo dell'acqua in situazioni di emergenza quale, ad esempio, lo spegnimento di un incendio. Non è consentito alle persone di immettersi o di utilizzarle per lavarvisi o per effettuare altre operazioni di pulizia personale. È ammesso, secondo la tradizione e gli usi locali, il lavaggio di vestiti nelle fontane a ciò appositamente destinate (lavatoi);

g) bivaccare o abbandonare rifiuti o sdraiarsi nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici e i fornici, sulle panchine pubbliche, recare intralcio e disturbo, ovvero ostruire le soglie di ingresso;

h) creare turbativa e disturbo al regolare svolgimento delle attività che si svolgono all'interno delle strutture pubbliche e ad uso pubblico, nonché utilizzare le medesime in modo difforme da quello stabilito;

i) utilizzare gli impianti o le attrezzature destinate al gioco dei bambini ai maggiori di anni 12; utilizzare per scopi diversi, dai quali sono stati realizzati, gli impianti destinati ai vari giochi dei bambini (ad esempio nel campetto da calcio non si può pattinare né andare in bicicletta; nella pista per i pattini/biciclette non si può giocare al pallone);

j) collocare sui veicoli in sosta sul suolo pubblico volantini o simili, come pure è vietato depositare volantini o simili fuori delle cassette postali o comunque in modo che il vento o le intemperie li possano disperdere sul suolo pubblico (esempio: sotto i portoni, tra le inferriate dei cancelli, delle reti o recinzioni ecc.);

k) soddisfare in spazi ed aree pubbliche bisogni corporali, al di fuori dei luoghi a ciò destinati dal Comune; sputare, anche per terra, nei pubblici esercizi, su aree pubbliche, ad uso pubblico, o da luoghi, anche privati, ma con oggetto su area pubblica o ad uso pubblico, nonché su qualunque attrezzatura, persona, animale o cosa;

l) abbandonare e/o lasciare incustoditi effetti o altro materiale, fatto salvo quanto previsto per i rifiuti;

m) portare gli sci od altri corpi rigidi (es.: scale, tavole, decespugliatori ecc.) in modo tale da recare offesa a terzi;

n) il trasporto di falci, di roncole, asce od accette e più in generale strumenti da taglio e da punta, motoseghe comprese con le lame scoperte. Fermo restando quanto disposto dall'art.4/2° c. della L. 110/1975, il trasporto degli oggetti di cui sopra, per giustificato motivo, dovranno in ogni caso essere portati in modo che non possano arrecare danno od offesa, anche accidentale, a terzi (le falci devono essere portate richiuse, le asce, le accette, le roncole e gli altri strumenti da taglio, motoseghe comprese, devono avere la lama ricoperta) – tale disposizione vale anche per il trasporto dei suddetti oggetti all'interno di veicoli;

o) fare esplodere micette, mortaretti, petardi, fuochi d'artificio e simili

o – 1) - In occasione del "capodanno", a partire dalle ore 24,00 del giorno 31 Dicembre e fino alle ore 00,30 del 1° gennaio immediatamente seguente, salvo che non sia stato dichiarato il periodo di massima pericolosità per lo sviluppo degli incendi boschivi, sempre nel rispetto delle condizioni di cui al precedente punto n) 1, viene consentito lo sparo di petardi, mortaretti, micette e simili soltanto su terreno privato del quale, chi intende sparare petardi, mortaretti, micette ecc., ne ha ottenuto l'autorizzazione. In ogni caso è vietato lanciare o gettare sul suolo pubblico, o su terreni o fondi altrui (salvo che non se ne abbia ottenuta la preventiva autorizzazione di questi ultimi), i prodotti utilizzati per lo sparo.

p) collocare, affiggere o appendere etichette adesive, locandine, manifesti o alcunché sui beni pubblici - segnaletica stradale compresa;

q) affiggere locandine o manifesti sulle bacheche riservate alla pubblicità delle manifestazioni organizzate o patrocinate dal Comune e comunque al di fuori degli spazi a ciò destinati;

r) gettare/introdurre/scaricare, anche nelle caditoie (tombini/fognoli) pubbliche, come pure in quelle private collegate alla fognatura pubblica, e nelle cunette, ceneri, segatura, pattume, fogliame, olii o grassi esausti di cucina e/o di qualsiasi altro tipo, sabbia o ghiaia, residui di prodotti di pittura o di malta/cemento, chewing-gum, bottiglie, lattine, bicchieri, cannuce in plastica, pacchetti vuoti di sigarette/sigari/tabacco e di cartine, scontrini fiscali, involucri, bucce di frutta o di semi, carte, fazzoletti e più in generale qualsiasi altra cosa, oggetto o materiale di cui uno se ne voglia disfare – mozziconi di sigarette e di sigari compresi.

2) E' altresì vietato introdursi e fermarsi sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico per mangiare, dormire e compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi e al decoro;

3) Nei luoghi pubblici in cui si trovano aiuole, fioriere o piante/siepi/arbusti a scopo di abbellimento e di decoro urbano, è vietato cogliere fiori, salire sugli alberi, strappare foglie e rami, danneggiare in qualsiasi modo le piante, invadere gli spazi erbosi appositamente segnalati, lasciarvi entrare cani o altri animali. Nei giardini, nelle aiuole e nelle aree verdi e similari è vietata l'introduzione e la sosta di veicoli, come pure bivaccare e sdraiarsi per dormire e/o compiere qualsiasi atto contrario alla pubblica decenza;

4) Fatto salvo quanto previsto dal Regolamento Edilizio, sia su area pubblica che su area privata a confine con l'area pubblica, è vietato installare od impiantare nel terreno qualsiasi tipo di recinzione, delimitazione o corpo solido che possano comportare pericolo verso terzi; l'utilizzo di pali di confine in metallo è consentito a condizione che la parte terminale fuori terra non possa costituire pericolo per le persone nel caso queste vi dovessero accidentalmente caderci sopra; è comunque sempre vietato l'utilizzo di filo spinato; sono proibite le recinzioni con nastro segnaletico stradale e quelle in rete plastica, ad eccezione di quelle necessarie alla delimitazione delle aree di cantiere e per la sola durata dei lavori o per casi eccezionali conseguenti alla segnalazione/delimitazione di un pericolo;

5) Senza eventuale apposita autorizzazione comunale e fatte salve specifiche disposizioni di legge, è vietato stendere sul suolo pubblico od attraversare questo - sia a terra che per aria - fili elettrici, cavi, tubature od altro.

6) La violazione di cui al comma 1, punto c), comporta l'obbligo di cessare immediatamente lo scarico delle acque e dei liquidi.

7) Le altre violazioni di cui al presente articolo comportano l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

8) Chiunque viola le disposizioni del comma 1 lettere i), n), o), p) e q) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari ad € 100,00;

9) Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari ad € 50,00;

Art. 11 : Accattonaggio

- 1) E' vietata l'elemosina, la questua, la mendicita';
- 2) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari ad € 100,00.

TITOLO 3 : NETTEZZA E DECORO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 12 : Marciapiedi – portici - gradinate

- 1) Fatto salvo quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti:
 - a) Le pavimentazioni dei portici e dei marciapiedi sono costruite dai proprietari degli edifici di cui fanno parte o dall'Amministrazione Comunale;
 - b) I proprietari degli edifici hanno l'obbligo di effettuare la manutenzione dei marciapiedi, di loro proprietà, compresi quelli prospicienti le strade;
- 2) Non si possono percorrere portici, marciapiedi e gradinate con qualsiasi tipo di veicolo, anche a trazione animale, ad eccezione dei mezzi di pulizia, dei mezzi destinati al trasporto dei bambini e delle persone aventi capacità di deambulazione sensibilmente ridotta; gli stessi non possono essere occupati da veicoli, cose/oggetti di qualunque genere, che ne riducano le dimensioni o che limitino od ostacolino il passaggio o la loro normale fruizione;
- 3) Le violazioni di cui al presente articolo comportano l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e la cessazione immediata dell'atto vietato;
- 4) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari ad € 50,00.

Art. 13 : Manutenzione degli edifici e delle aree.

- 1) I proprietari, i locatari e i concessionari di edifici sono tenuti a provvedere alla decorosa manutenzione e alla pulizia delle facciate, delle serrande, degli infissi e delle tende esterne. Gli stessi devono effettuare le manutenzioni di coperture, cornicioni, rivestimenti, ecc. al fine di garantire la sicurezza strutturale dell'immobile. Hanno inoltre l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco e al rifacimento della tinteggiatura dei rispettivi edifici ogni volta ne sia riconosciuta la necessità dal Responsabile dell'Area Tecnica del Comune;
- 2) I proprietari o i locatari o i concessionari sono, inoltre, responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici;
- 3) I proprietari devono mantenere gli edifici in buono stato di manutenzione in modo da evitare l'irregolare caduta dell'acqua piovana e della neve dai tetti;
- 4) Le acque piovane che sciolano dai tetti devono essere convogliate, a mezzo di gronde debitamente installate, lungo i muri degli edifici sino al piano terra ed essere incanalate nella apposita fognatura. Gli eventuali guasti dovranno essere riparati dal proprietario;

5) I proprietari o i locatari o i concessionari di edifici hanno l'obbligo di provvedere alla pulizia e spurgo di fosse biologiche, latrine, pozzi neri, ecc.

6) Gli stessi soggetti di cui al comma precedente devono provvedere alla pulizia e manutenzione delle aree cortilive, almeno quelle visibili da spazi pubblici o di pubblico passaggio;

7) I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento su coperture di canali e pubbliche fognature, devono mantenerle sgombre da rifiuti o materiali di ogni genere, garantendo comunque l'accesso al Comune e/o a imprese designate dal Comune per ispezioni e manutenzioni dei manufatti idraulici in questione;

8) Le violazioni di cui al presente articolo comportano l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

9) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari ad € 50,00.

Art. 14 : Operazioni di vuotatura e spurgo dei pozzi neri

1) Le operazioni di spurgo dei pozzi neri e fosse biologiche devono essere effettuate da Ditte adeguatamente attrezzate e autorizzate allo smaltimento dei rifiuti, con idonee attrezzature munite di dispositivi atti a non disperderne i liquidi;

2) Le violazioni di cui al presente articolo comportano l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

3) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari ad € 50,00.

Art. 15 : Patrimonio pubblico/ privato e arredo urbano

1) Sui beni appartenenti al patrimonio pubblico ed arredo urbano **è vietato:**

a) Apporre manifesti o locandine, applicare adesivi, lucchetti o catene, disegnare ovvero incidere, sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni scritti, segni o figure, salva espressa autorizzazione in deroga, come pure insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici, come pure fare delle scritte, disegni od altri segni sul piano viabile delle strade, dei marciapiedi ecc.;

b) modificare o rendere illeggibili le targhe con la denominazione delle vie o i numeri civici dei fabbricati, o i cartelli segnaletici fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada;

c) spostare le panchine dallo loro collocazione, così come le rastrelliere per le biciclette, cassonetti, dissuasori di sosta e di velocità, attrezzature ed elementi di arredo urbano in genere; sulle panchine od altre attrezzature similari non è consentito salirci con i piedi o sedersi sugli schienali, come pure non è consentito sdraiarsi sulle stesse per dormire o per qualunque altra ragione.

d) collocare direttamente o indirettamente su pali della illuminazione pubblica, paline semaforiche o alberi, volantini, adesivi, locandine, manifesti contenenti messaggi di qualunque genere, salvi i casi di autorizzazione temporanea per il materiale celebrativo delle festività civili e religiose;

e) Incatenare biciclette, ciclomotori o motocicli contro attrezzature non destinate a tale scopo;

f) stendere o collocare o depositare teli di qualsiasi materiale, coperte, cartoni od altri oggetti a qualunque scopo utilizzati, sui muretti, sui parapetti e su ogni altra infrastruttura pubblica, aiuole e fioriere comprese, In caso di accertata violazione gli oggetti costituenti la violazione dovranno essere subito rimossi dal proprietario o, in caso d'impossibilità di risalire a questi, da parte del Comune e depositati e conservati per 10 giorni nei magazzini comunali. Decorsi inutilmente i termini senza che il proprietario li abbia reclamati, saranno smaltiti secondo la tipologia del materiale di cui sono costituiti

2) Su edifici privati, in mancanza di autorizzazione, è vietato apporre o disegnare sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni scritti, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici stessi;

3) Sedersi o salire sul monumento ai Caduti, come pure accostare allo stesso qualsiasi oggetto in assenza di una eventuale autorizzazione Comunale.

4) Le violazioni di cui al presente articolo comportano l'obbligo della rimessa in pristino e/o la cessazione immediata della condotta illecita.

5) Chiunque viola le disposizioni del comma 1 lettere a),b),d) e del comma 2 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari ad € 100,00;

6) Chiunque viola le disposizioni del comma 1 lettere c),e),f) e del comma 3 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari ad € 50,00;

Art. 16 : Nettezza del suolo e dell'abitato

1) E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dell'area circostante per un raggio di tre metri, qualora questa non ricada in altra occupazione autorizzata;

2) Fermo restando quanto previsto al successivo art.17 è fatto obbligo a chiunque abbia la disponibilità di locali a qualsiasi uso adibiti, prospettanti sulla pubblica via o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiede, anche se sottostante portici, sul quale il locale prospetta;

3) I contenitori per la raccolta di medicinali scaduti e delle pile esauste, quando siano collocati all'esterno degli esercizi commerciali specializzati, non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico;

4) Nella esecuzione delle operazioni di pulizia, di cui ai commi precedenti, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via;

5) E' vietato disperdere sulle strade, vie, piazze, e su ogni altro luogo pubblico, o dai locali prospicienti a queste, a scopo pubblicitario o per altra ragione, depliant, opuscoli, manifesti, riviste o qualsiasi altro materiale con modalità da cui possa derivare pregiudizio alla pulizia o al decoro pubblico; Questi potranno essere depositati esclusivamente nelle cassette delle lettere presso le singole abitazioni/fabbricati, come precisato anche all'art. 10 punto 1 lettera i). Per la propaganda elettorale e politica si applicano le leggi in materia. Della inosservanza di tale divieto rispondono tanto la persona che effettua il lancio o la distribuzione quanto quella nel cui interesse il lancio o la distribuzione avvengono;

6) Le violazioni di cui ai commi 1), 2), 4) e 5) comportano l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione delle azioni e dei comportamenti contrari a quanto previsto nel presente articolo.

7) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari ad € 50,00.

Art. 17 : Sgombero neve - neve sui tetti – stillicidio e grondaie

1) I proprietari o gli amministratori o i conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, durante o a seguito di nevicata hanno l'obbligo, al fine di tutelare la incolumità delle persone, di sgomberare dalla neve e dal ghiaccio i tratti di marciapiede ed i passaggi pedonali prospicienti l'ingresso degli edifici e dei negozi o provvedere con idoneo materiale ad eliminare il pericolo, depositando la neve rimossa in modo da non recare intralcio alla circolazione veicolare e pedonale;

2) Nell'eseguire le operazioni di cui al comma 1, è vietato depositare la neve sulle aree pubbliche destinate alla circolazione di veicoli e pedoni;

3) Gli stessi devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formati sulle gronde, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su suolo pubblico o privato ad uso pubblico, onde evitare pregiudizi.

4) Tutte le falde dei tetti delle abitazioni e/o di qualsiasi altro fabbricato, anche se trattasi di una sua pertinenza, che si protendono verso il suolo pubblico, o verso l'altrui proprietà, devono avere al termine della falda una grondaia che raccolga e convogli l'acqua meteorica verso una o più condotte di scarico che a sua volta dovranno essere collegate alle acque bianche di scarico o in appositi vespai. Non è mai consentito lo stillicidio diretto delle falde sul suolo pubblico o sui fondi altrui (salvo espressa autorizzazione da acquisirsi dal proprietario del fondo su cui si riversa lo stillicidio o lo scarico delle gronde), come pure non è consentito lo sversamento diretto delle gronde sul suolo pubblico – cunette comprese (salvo espressa deroga/autorizzazione acquisita dal Comune – valutata ogni singola richiesta).

5) Sulle falde dei tetti che si protendono oltre la proprietà del fabbricato stesso, ed in particolare lungo le strade ed i pubblici passaggi, come pure verso l'altrui proprietà, viene fatto obbligo di munire le stesse di paraneve, anche "a pettine", in modo che né la neve, né lastre di ghiaccio, anche di minime dimensioni, possa cadere e causare danni o infortuni a persone, animali o cose che sotto legittimamente vi transitano o vi sostano.

6) Per i fabbricati esistenti che non rispondono attualmente a queste prescrizioni viene assegnato il termine di 24 mesi (decorrenti dall'entrata in vigore di questa normativa) per adeguarsi alle suddette prescrizioni.

Soggiace ad una sanzione amministrativa pecuniaria di € 100,00 per ogni falda del tetto e/o ogni grondaia non conforme a quanto sopra chiunque, proprietario dell'immobile, abbia lasciato trascorrere inutilmente ed infruttuosamente il termine suddetto senza adempiere all'adeguamento. Il Sindaco ingiungerà l'esecuzione delle opere non eseguite dal proprietario o da chi per esso e, in caso di ulteriore inadempienza entro i termini fissati, vi provvederà d'ufficio provvedendo poi al recupero delle spese sostenute dal Comune.

7) I "doccioni" sono consentiti, se non confliggono con quanto sopra, quando siano richiesti da particolari condizioni architettoniche.

8) Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari ad € 100,00.

Art. 18 : Rami e siepi

1) I rami e le siepi che sporgono su area pubblica da proprietà private devono essere potati ogni qualvolta si crei una situazione di pericolo o intralcio, a cura dei proprietari o locatari;

2) Si possono ammettere sporgenze di rami con altezza superiore ai m 2,70, al di sopra del marciapiede, e m 5,50 se sporgono sopra la carreggiata;

3) I rami e comunque i residui delle potature devono essere rimossi e debitamente smaltiti a cura dei soggetti di cui al comma 1;

4) Fermo quanto disposto dalle Prescrizioni di Massima di Polizia Forestale e dal Regolamento Edilizio, è vietato capitozzare le conifere;

5) Le violazioni di cui al presente articolo comportano l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

6) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari ad € 50,00.

Art. 19 : Pulizia fossati

1) I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni devono mantenere in condizioni di funzionalità ed efficienza: le condotte di cemento sottostanti i passi privati e le aree pubbliche, al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque ed impedire che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità e percorribilità delle strade;

2) La pulizia degli spazi suindicati deve comunque essere effettuata almeno due volte all'anno, rispettando le seguenti scadenze: per il periodo primaverile entro il 30 aprile e per il periodo autunnale entro il 30 settembre.

3) Le violazioni di cui al presente articolo comportano l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

4) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari ad € 50,00.

Art. 20 : Pulizia dei luoghi di carico e scarico delle merci

1) Chiunque carichi, scarichi o trasporti merci od altre materie, di qualsiasi specie, lasciando ingombro o sporco il suolo pubblico, deve immediatamente sgomberare e pulire.

2) La violazione di cui al presente articolo comporta l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

3) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari ad € 50,00.

Art. 21 : Pulizia delle aree limitrofe a pubblici esercizi, esercizi commerciali e depositi in genere

1) I titolari e gestori di esercizi commerciali, pubblici esercizi e attività artigianali, devono provvedere alla rimozione di immondizie, rifiuti o materiali in genere derivanti dalla loro attività, abbandonati e/o depositati nelle immediate vicinanze dell'attività stessa, in modo che all'orario di chiusura dell'esercizio l'area in dotazione o comunque antistante risulti perfettamente pulita, ad eccezione degli orari in cui, previa disposizione comunale, avviene il prelievo del materiale da parte della ditta incaricata alla raccolta dei rifiuti;

2) I depositi di materiali edili e simili, devono essere adeguatamente recintati e mantenuti in ordine; all'esterno degli stessi sono sempre vietati il deposito e l'abbandono dei materiali;

3) La violazione di cui al presente articolo comporta l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

4) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari ad € 100,00.

Art. 22 : Esposizione di panni e tappeti

1) E' vietato scuotere tappeti, panni ed oggetti similari su aree pubbliche o aperte al pubblico passaggio, nonché stenderli fuori dalle finestre o sopra la linea del parapetto di terrazzi o balconi prospicienti gli spazi ed aree pubbliche, se creano disturbo o pericolo;

2) La violazione di cui al presente articolo comporta l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

3) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari ad € 50,00.

TITOLO 4 : NORME DI TUTELA AMBIENTALE

Art. 23 : Ripari ai pozzi, cisterne e simili.

1) I pozzi, le cisterne e le vasche costruiti o esistenti su spazi pubblici o aree private, devono essere tali da impedire che vi cadano persone, animali, oggetti o materiali di qualsiasi natura.

2) La violazione di cui al presente articolo comporta l'obbligo di adeguare i manufatti ai criteri di sicurezza di cui al comma 1.

3) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari ad € 50,00.

Art. 24 : Oggetti mobili.

1) Gli oggetti mobili collocati sui davanzali, sui balconi o su qualunque altro sporto dell'edificio prospiciente su area pubblica o aperta al pubblico passaggio devono essere adeguatamente assicurati in modo da evitarne la caduta.

2) L'annaffiatura delle piante collocate all'esterno delle abitazioni deve avvenire senza creare disturbo o pericolo al pubblico transito.

3) Le violazioni di cui al presente articolo comporta la sanzione accessoria della rimessa in pristino dei luoghi.

4) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari ad € 50,00.

Art. 25 : Operazioni di verniciatura, carteggiatura e sabbiatura svolte all'aperto.

1) E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciare porte, finestre e cancellate o imbiancare facciate o muri di recinzione, di apporre ripari e segnalazioni per evitare danni ai passanti;

2) E' vietato eseguire in ambiente esterno attività di verniciatura a spruzzo, carteggiatura, sabbiatura, taglio di pietre, marmi e graniti, senza l'uso di impianti o sistemi di captazione idonei ad evitare la dispersione di gas, polveri e vapori nell'ambiente circostante;

3) Nei cantieri edili, le operazioni di sabbiatura dovranno essere condotte solo a seguito dell'uso di strumenti e/o modalità (es. teli di protezione sulle impalcature, sistemi con getto d'acqua, etc.) idonei a limitare la dispersione di polveri nell'ambiente esterno, in modo particolare nelle strade o in altre proprietà;

4) Le violazioni di cui al presente articolo comportano l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

5) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari ad € 100,00.

Art. 26 : Accensioni di fuochi

1) Fatto salvo quanto disposto al comma 3), è vietato bruciare cose o materiali di qualsiasi tipo o accendere fuochi nell'intero territorio amministrativo comunale compresi fuochi liberi a sterpaglie, siepi, erba degli argini di fossi, scarpate nonché materiali di varia natura, fatti salvi i casi in cui i fuochi vengano preventivamente autorizzati dall'Autorità di Pubblica Sicurezza;

2) E' comunque vietato accendere fuochi a distanza inferiore a 100 m dalle case, dagli edifici, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, dai mucchi di biada, di paglia, di fieno di foraggio e da qualsiasi altro deposito di materia infiammabile o combustibile (art. 59 c.2 TULPS):

3) 3.a - Fermo restando quanto previsto dai commi precedenti e fatte salve eventuali direttive speciali emanate in materia, è ammessa l'accensione di fuochi nell'esercizio delle attività rurali e per le finalità e con le modalità di cui ai successivi punti 4) e 7);

3) 3.b - Il divieto di cui al precedente punto 2) vale anche a distanze superiori dei 100 metri dai boschi nei periodi in cui è stato dichiarato il periodo di massima pericolosità per lo sviluppo degli incendi boschivi dichiarato dalla Direzione Regionale del Veneto Foreste ed Economia Montana; tale divieto varrà pure in altri periodi (che saranno resi noti al pubblico con appositi provvedimenti) dichiarati analogamente pericolosi da altre Autorità, sia per lo sviluppo di incendi boschivi che per altre ragioni (condizioni metereologiche, climatiche, ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili = PM10).

4) L'abbruciamento delle ramaglie, sterpaglie e residui vegetali, a distanze inferiori di 100 metri dai boschi, nei periodi in cui ciò sarebbe possibile effettuare, è consentito previa acquisizione dell'autorizzazione – a domanda dell'interessato ai soli fini della prevenzione degli incendi boschivi – da parte della Sezione del Bacino Idrografico Piave – Livenza – Sezione di Belluno (ex Servizio Forestale Regionale).

5) Se per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco acceso dovesse produrre fumo in quantità eccessiva o ristagno dello stesso a livello del suolo, è fatto obbligo di spegnerlo;

6) L'uso di bracieri, griglie e barbecue è vietato su aree pubbliche. E' consentito sulle aree private e su quelle pubbliche appositamente attrezzate. In ogni caso l'utilizzo degli stessi non dovrà arrecare danno o fastidio alle abitazioni circostanti;

7) Ai sensi dell'art. 182, comma 6/bis della L. 116/2014 e dell'art. 56 della L.R. 11/2014, è consentita la combustione controllata sul luogo di produzione di materiale vegetale residuale, derivante da attività agricole/forestali o da attività di manutenzione di orti e giardini, come di seguito indicato;

a) La combustione di cui sopra è consentita dal 10 di Marzo fino al 30 Giugno nelle fasce orarie comprese fra le 6,00 e le 8,00 e fra le 18,00 e le 20,00; eventuali modifiche dei periodi e degli orari qui stabiliti potranno essere stabiliti con apposita ordinanza da parte del Sindaco;

b) Nel periodo di cui sopra la combustione potrà avvenire soltanto se potrà essere mantenuta una sufficiente distanza che eviti l'innesco od il propagarsi del fuoco, come pure se i fumi prodotti non arrecano danni o fastidi alle abitazioni vicine, tra il cumulo del materiale da bruciare e le case circostanti, come pure dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, dai mucchi di fieno, paglia, di foraggio e da qualsiasi altro deposito di materiale infiammabile o combustibile; il materiale giornaliero da bruciare non dovrà superare i tre metri steri giornalieri per ettaro e comunque il cumulo singolo non dovrà superare il metro stereo;

c) Le operazioni non possono svolgersi in giorni di forte vento o con bassa pressione atmosferica che faccia ristagnare i fumi; dovrà essere assicurata, fino alla completa estinzione dei focolai e delle braci, la costante vigilanza del soggetto maggiorenne che provvede alla combustione o da altra persona maggiorenne da questi incaricato e di sua fiducia;

d) Non è consentito bruciare assieme al materiale vegetale residuale, derivante da attività agricole/forestali o da attività di manutenzione di orti e giardini, qualsiasi altro prodotto.

e) Le ceneri derivanti dalla combustione del materiale vegetale dovranno essere recuperate per la distribuzione sul terreno ai fini nutritivi o ammendanti;

8) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo dovrà cessare immediatamente dall'esecuzione dell'abbruciamento, porre in pristino lo stato dei luoghi ed è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari ad €300,00.

Art. 26/bis (accensioni di fuochi tradizionali)

Fermo restando che nei periodi di cui al punto 3) 3.b del precedente art. 26 non sarà comunque possibile procedere all'accensione dei fuochi tradizionali (es.: Brusa La Vècia), l'accensione di questi fuochi potrà essere svolta previa licenza rilasciata dal Sindaco che sarà rilasciata a seguito di formale domanda da parte del richiedente così come previsto dall'articolo 57 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.

- Nella domanda di licenza il richiedente dovrà indicare: a) il giorno e l'ora ed il luogo esatto sul quale intende procedere all'accensione, b) le distanze tra il punto del fuoco e gli edifici, le strade ed i boschi, c) il numero approssimativo di afflusso di persone. Nella stessa domanda il richiedente dovrà dichiarare:
- di essere in possesso dei requisiti soggettivi, morali necessari all'esercizio dell'attività in oggetto;
- di essere esente da una qualsiasi causa ostativa prevista negli artt.11 e 12 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18.6.1931, n.773;
- che nei propri confronti, non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art.10 della legge 31 maggio 1965 n.575;
- di avere ottenuto l'assenso da parte del proprietario dell'area in cui verrà acceso il fuoco/falò;

- di assumersi ogni e qualsiasi responsabilità sia civile che penale per eventuali infortuni, danni a persone e/o a cose che si dovessero verificare nell'ambito della suddetta manifestazione;
- che sarà preposta una apposita squadra per il servizio di vigilanza e di pronto intervento;
- che l'accensione del falò avverrà nel rispetto delle normative di legge quanto alla sicurezza delle persone ed alla prevenzione di ogni danno, in particolare evitando possibili cadute di scorie incandescenti su eventuali abitazioni o complessi immobiliari o sulle strade;
- che particolare cura sarà impiegata nella bonifica del terreno al termine della manifestazione – lasciando i luoghi come allo stato quo-ante;
- che saranno predisposti appositi mezzi/strumenti antincendio;
- sarà bruciata soltanto legna con esclusione quindi di materiale plastico, pneumatici e simili;
- che è escluso l'impiego di carburanti e di combustibili liquidi o gassosi;
- che per l'accensione del materiale non sarà fatto uso di torce a gas;
- che gli spettatori saranno tenuti a prudente distanza in modo da non arrecare pericolo o danno e saranno segnalate e opportunamente lasciate libere delle vie di fuga;

Alla domanda l'interessato dovrà allegare: a) fotocopia documento di identità del dichiarante; b) planimetria generale dell'area interessata dall'accensione del fuoco/falò; c) dichiarazione di disponibilità da parte del proprietario del terreno (qualora trattasi di area privata e non di proprietà del dichiarante).

L'accensione di fuochi/falò in assenza di apposita autorizzazione / licenza, è punita ai sensi dell'art. 703 del Codice Penale;

Per l'accensione dei fuochi/falò di cui sopra, senza l'osservanza di quanto dichiarato nella domanda, il richiedente/titolare della licenza sarà soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari ad €.300,00. Ad analoga sanzione amministrativa saranno soggetti tutti gli eventuali obbligati in solido.

Art. 27 : Utilizzo di strumenti musicali

1) Negli spazi ed aree di cui all'art. 1, è vietato il suono degli organetti e dei suonatori ambulanti, anche in gruppo, da prima delle ore 8,00 e dopo le ore 21,00; l'uso di strumenti musicali, di apparecchi radiotelevisivi o stereofonici ed altri simili strumenti o apparecchi è parimenti vietato da prima delle ore 08,00 e dopo le ore 21,00 – salvo espressa autorizzazione in deroga rilasciata dal Sindaco;

2) Dalle ore 21,00 alle ore 08,00 è, altresì, vietato praticare attività ludiche rumorose, cantare o urlare, salvo nel caso in cui non arrechino disturbo o vi sia il possesso di espressa autorizzazione in deroga;

3) Le disposizioni del presente articolo non si applicano nelle occasioni in cui, tradizionalmente, è d'uso festeggiare anche oltre gli orari suindicati (Capodanno, Carnevale, ecc.);

Fermo restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, e quanto indicato nei punti precedenti, è fatto divieto a chiunque, con il proprio comportamento, nei luoghi pubblici come nelle private dimore e nei (o con) veicoli di cui dispone l'uso, disturbare la pubblica quiete e la tranquillità delle persone. In particolare:

- a) In luoghi privati, nelle piazze, strade, parcheggi o altri spazi pubblici, ad uso pubblico o aperti al pubblico, è vietato emettere grida, schiamazzi o altre emissioni sonore (anche tramite le autoradio e/o apparecchi simili) tali da arrecare disturbo o molestia ai passanti o alle persone che abitano nelle case vicine;
- b) Nelle piazze, strade, parcheggi o altri spazi pubblici o aperti al pubblico è vietato l'uso di qualsiasi strumento e/o apparecchio, idoneo a produrre o diffondere musica o altri suoni, prima delle ore 9.00 e dopo le ore 22.00, salvo espressa autorizzazione rilasciata dal Comune; negli altri orari è vietato l'uso di strumenti idonei a produrre musica o altri suoni, amplificati o tali da recare disturbo, salvo espressa autorizzazione rilasciata dal Comune;
- c) Nelle abitazioni private gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti da non essere distintamente percepibili dai vicini e da non recare molestia o disturbo.

4) Le violazioni di cui al presente articolo comportano l'obbligo di cessare immediatamente le emissioni sonore e le attività non consentite.

5) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, salvo che non ricorrano le ipotesi di cui agli artt. 659 e 660 del Codice Penale, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari ad € 100,00.

Art. 28 : Attività e lavorazioni rumorose

1) Nel centro abitato, e comunque anche nel raggio di 100 metri da questo, l'utilizzo di macchine da giardinaggio, come pure altre funzionanti con motore a scoppio (quali rasaerba, falciatrici, decespugliatori, motoseghe, soffiatori, generatori elettrici (*), compressori ecc. ecc.) è consentito dalle ore 08,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 20,00). Nelle giornate domenicali e/o festive l'orario di inizio non potrà avvenire prima delle ore 09,00. (*) L'utilizzo di generatori elettrici con motore a scoppio potrà essere utilizzato in qualunque giornata dalle ore 07,00 fino alle ore 22,00, con interruzione dalle ore 13,00 alle ore 15,00, in caso vengano utilizzati per sopperire alla fornitura domestica dell'energia elettrica dovuta a sospensione e/o black-out nella fornitura di questa da parte della rete ordinaria.

2) Nei cantieri edili, o comunque in occasione di lavori presso le abitazioni e/o le pertinenze di queste, i lavori con macchinari rumorosi sono consentiti dalle ore 08,00 alle ore 13,00 e dalle 15,00 alle ore 19,00 e, per le sole giornate domenicali e/o festive, dalle ore 09,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 18,00.

3) Fermo restando le normative specifiche in materia, è fatto divieto di circolare/transitare sui terreni privati situati all'interno del centro abitato – e comunque a distanze inferiori di 100 metri dall'abitazione più vicina - con qualsiasi mezzo funzionante con motore a scoppio (comprese motoslitte e macchinari simili). Fanno eccezione i mezzi funzionanti con motore a scoppio impiegati dagli aventi titolo per la conduzione / manutenzione dei fondi, e quelli utilizzati nelle varie operazioni agro/silvo/pastorali.

- 4) I macchinari industriali e similari, (a solo titolo esemplificativo: motocompressori, gru a torre, gruppi elettrogeni, martelli demolitori, escavatori idraulici, trapani, levigatrici, ecc.) dovranno essere utilizzati adottando tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere il meno possibile rumoroso il loro uso e dovranno essere conformi, per quanto riguarda le emissioni acustiche, alla vigente legislazione in materia;
- 5) Fermo restando quanto disposto dai commi precedenti, con apposita ordinanza del Sindaco, per specifici motivi, potranno essere individuati orari diversi in cui dovranno rispettarsi il silenzio od essere consentite lavorazioni rumorose in deroga a quanto in precedenza stabilito.
- 6) Si intende in deroga ai commi 2 e 3, l'uso di macchine sgombraneve – anche private, per lo sgombero della neve, anche sulle aree private;
- 7) Nell'esercizio di attività anche in sé non propriamente rumorose, delle quali sia tuttavia ammessa l'effettuazione in orario notturno, come ad esempio la raccolta di rifiuti, dovranno essere posti in essere tutti gli accorgimenti per evitare disturbo e/o interruzione del riposo altrui, anche nell'apertura e chiusura di serrande, nella movimentazione di materiali e cose, etc;
- 8) Per i circoli privati ubicati in edifici comprendenti private abitazioni è vietato l'uso di strumenti musicali, di apparecchi radiotelevisivi e di riproduzione musicale e simili dalle ore 24.00 alle ore 7.00 salvo espressa autorizzazione per l'esercizio dell'attività in fasce orarie diverse;
- 9) Deroga agli obblighi imposti dal presente articolo possono essere autorizzati con apposito provvedimento comunale;
- 10) Le violazioni di cui al presente articolo comportano l'obbligo di cessare immediatamente le emissioni sonore e/o rumorose ed è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari ad € 300,00. In caso di recidiva nel biennio, la sanzione amministrativa sarà del pagamento di una somma pari ad € 500,00.

Art. 29 : Biliardini, flipper e giochi all'esterno dei locali

- 1) Chiunque detenga, all'esterno dei locali di ritrovo, giochi quali biliardini, flipper, soggetti meccanici a dondolo, videogames e similari, ha l'onere di renderli inutilizzabili dopo le ore 24,00 e fino alle ore 07,00 del giorno successivo;
- 2) La violazione di cui al presente articolo comporta l'obbligo di cessare immediatamente le emissioni sonore.
- 3) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari ad € 50,00.

Art. 30 : Uso dei dispositivi antifurto

1) Fatto salvo quanto disposto dallo specifico decreto applicativo previsto dall'art. 3, comma 1, lettera g) della L. 447/95, i dispositivi acustici antifurto collocati in abitazioni private, uffici, negozi, stabilimenti ed in qualunque altro luogo devono essere tarati in modo da non avere un funzionamento superiore a tre minuti continuativi e in ogni caso non superiore a 15 minuti complessivi;

2) Chiunque utilizza dispositivi acustici antifurto in edifici diversi dalla privata dimora è tenuto ad esporre all'esterno e in modo visibile una targhetta contenente i dati identificativi ed il recapito telefonico di uno o più soggetti responsabili in grado di disattivare il sistema di allarme;

3) Fatto salvo, altresì, quanto previsto dal Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione, i dispositivi di allarme acustico antifurto installati sui veicoli devono essere utilizzati nel rispetto dei principi generali di convivenza civile. Nel caso, pertanto, si verificano condizioni anomale di funzionamento, che creano disturbo alla collettività, ne viene disposto il traino presso un idoneo luogo di custodia al fine di consentirne una eventuale disattivazione. Le spese sostenute dalla Pubblica Amministrazione sono poste a carico del trasgressore.

4) La violazione di cui al comma 1) comporta l'obbligo a carico del trasgressore di far cessare, immediatamente il funzionamento del dispositivo.

5) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari ad € 50,00.

Art. 31 : Depositi esterni

1) Fatte salve specifiche normative di settore, presso le officine di riparazione e qualsiasi punto di deposito, rigenerazione e commercio di pneumatici, deve essere evitato l'accatastamento all'esterno dei pneumatici stessi, al fine di impedire la raccolta di acqua piovana al loro interno.

2) E' vietato il mantenimento allo scoperto di contenitori di ogni forma, natura e dimensione ove possa raccogliersi e ristagnare acqua piovana o dove venga appositamente raccolta, per qualsiasi finalità ad eccezione dei contenitori di raccolta dell'acqua piovana per l'irrigazione, dotati di idonea copertura che non permetta l'accesso di insetti.

3) Le violazioni di cui al presente articolo comportano la rimessa in pristino dei luoghi.

4) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari ad € 50,00.

Art. 32 : Sosta o fermata di veicoli a motore

1) Fermo quanto disposto dal Codice della Strada, è fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli a motore transitanti sul territorio comunale, di spegnere il motore nelle fasi di sosta e/o fermata causate da qualunque ragione indipendente dalla normale dinamica del traffico, ad eccezione dei veicoli con specifiche esigenze tecnico/funzionali ovvero i mezzi di polizia e di soccorso nell'espletamento dei servizi d'istituto.

1/a) Se dal transito, o dalla sosta, o fermata, dei veicoli ne scaturisce da questi la fuoriuscita, anche accidentale od occasionale, di olii o carburante, il conducente ha l'obbligo di provvedere ad una accurata pulizia del suolo imbrattato.

2) Al fine di contenere il diffondersi di odori molesti, è vietata la sosta prolungata dei veicoli adibiti al trasporto dei rifiuti solidi urbani, se non preventivamente bonificati attraverso la rimozione ed il lavaggio dei residui di rifiuto.

3) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari ad € 100,00.

Art. 33 : Circolazione e sosta con veicoli motorizzati e non

1) Fermo restando che per quanto riguarda la disciplina della circolazione stradale si fa rinvio specifico a quanto previsto dal Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione, e fatto salvo quanto previsto dalla normativa regionale, su tutto il territorio comunale non è consentita la sosta, la fermata, il transito e la manovra dei veicoli (anche a due ruote) sulle aiuole pubbliche e/o sul verde pubblico anche se adiacente la strada pubblica, come pure sulle gradinate pubbliche. E' parimenti vietato il transito con veicoli motorizzati e non, come pure la manovra e la sosta, nei prati, nei prati-pascoli, nei boschi e comunque sul cotico erboso e/o sulla vegetazione naturale spontanea da parte di soggetti estranei al proprietario del fondo o che non abbiano il consenso scritto di questi da esibirsi, se richiesto, agli Organi preposti alla vigilanza e controllo del territorio.

2) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari ad € 50,00.

Art. 34 - Manutenzione dei terreni

1) Tutti i proprietari, possessori, detentori o comunque gli aventi titolo dei terreni compresi nell'ambito perimetrale urbano, definito sulla cartografia di seguito riportata, che costituisce parte integrante del presente articolo, dovranno provvedere, annualmente, ad almeno due interventi di pulizia e di manutenzione del verde onde evitare il verificarsi delle situazioni di pericolo e di danno nonché di decoro e degrado del paesaggio. Analogo intervento dovrà essere effettuato su quei terreni che si trovano in adiacenza ad abitazioni, garantendo a queste un raggio minimo di "pulizia", tutt'intorno, di metri 10.

2) I suddetti interventi dovranno essere effettuati entro le seguenti date di ogni anno: entro il 01 luglio il primo intervento ed entro il 10 agosto il secondo intervento.

3) Tali interventi, se effettuati con macchinari funzionanti con motore a scoppio, dovranno rispettare le prescrizioni di cui all'art. 28 del Regolamento.

Tali interventi devono comprendere:

- Lo sfalcio dell'erba e la sua rimozione. Qualora lo sfalcio avvenga con il decespugliatore, o con macchinario simile, e l'erba venga finemente sminuzzata e lasciata sul posto come concime, si considera in tal modo adempiuta la formalità dello sfalcio e sua rimozione.
- La potatura di alberi e siepi ornamentali che si protendono oltre il confine stradale o che comunque possono costituire intralcio e/o pericolo per l'intera circolazione stradale;
- La rimozione/taglio di sterpi, siepi e arbusti spontanei ed erbe infestanti;
- La pulizia di fossi o canali di scolo delle acque.

4) In ogni caso dovranno essere svolti tutti gli interventi all'uopo necessari, inclusi quelli non contenuti nell'elencazione di cui sopra ma comunque necessari onde evitare la compromissione degli interessi di ordine generale indicati al precedente punto 1), dovranno essere effettuati ciclicamente in modo da garantire il decoro dei luoghi, la perfetta pulizia e manutenzione dei terreni, ed escludere così il concretarsi di situazioni pregiudizievoli esposte in premessa.

5) La violazione di cui al presente articolo comporta l'obbligo del ripristino dei luoghi e l'inosservanza, decorso vanamente il termine di venti giorni dall'ordine impartito, prevede l'esecuzione d'ufficio con addebito delle spese sostenute per l'esecuzione, a carico del trasgressore.

6) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari ad € 200,00 (Nota: soggiace alla presente sanzione amministrativa, come pure a quella di cui al punto 5), ogni comproprietario del medesimo fondo risultante dalla visura catastale e/o ogni erede di questi ai sensi dell'art. 5 della L. 24.11.1981, n° 689)

Art. 35 - Ricerca e raccolta di fossili

1) E' vietata la raccolta di fossili, salvo specifica autorizzazione rilasciata per scopi didattici e scientifici.

2) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari ad € 50,00.

Art. 36 - Deposito dei rifiuti

1) Fermo quanto disposto dal Regolamento Comunale per la Gestione dei Rifiuti, sono vietati il deposito e l'abbandono al suolo di rifiuti di qualsiasi genere e tipo. In particolare i rifiuti dovranno:

- a) Essere conferiti, contenuti e chiusi in appositi sacchetti, nei contenitori che il Comune dà in consegna ai privati, secondo la tipologia del rifiuto stesso (es. contenitori per il rifiuto secco non riciclabile e rifiuto umido).
- b) Essere smaltiti in altri contenitori pubblici, quali "campane", "container" ecc., che sono messi a disposizione per i soli residenti nel Comune di Lozzo di Cadore (o per soggetti che comunque ne hanno titolo), per il conferimento di materiale plastico, materiale metallico, materiale vetroso, carta e cartone e/o, pile/batterie esauste, come per altre tipologie specifiche di rifiuti.

2) Tipologie diverse di rifiuto, come olii esausti di cottura, residui di vernice e/o di pittura, od altri liquidi (siano essi considerati rifiuti pericolosi che non pericolosi) dovranno smaltirsi direttamente dagli interessati presso gli "Ecocentri" o presso altre Ditte appositamente autorizzate. Le ramaglie provenienti da potature, od altri scarti vegetali provenienti dagli orti o dai giardini o dal taglio/spacco della legna (segatura/cortecce/schegge), se non vengono "autoriciclati" dal produttore (tramite combustione domestica, compostaggio, utilizzate come biostuoie/geostuoie, o tramite l'abbruciamento secondo le modalità e con le finalità di cui al precedente articolo 26 punto 7), dovranno essere smaltiti tramite conferimento agli "Ecocentri" o tramite/presso altre Ditte appositamente autorizzate per la produzione/utilizzo delle biomasse.

2.1) In ogni caso **non** potranno smaltirsi, tramite l'immissione di questi, nei contenitori consegnati ai privati od essere introdotti nei contenitori pubblici ("campane/container ecc."), rifiuti liquidi pericolosi (es.: oli esausti dei motori dei veicoli), materiale ferroso, pile/batterie (anche di autoveicoli) e in generale tutti quei rifiuti che la normativa in materia considera pericolosi, come pure tali rifiuti non possono essere abbandonati sul territorio.

a) In tutti i contenitori, sia quelli messi a disposizione dei privati che quelli pubblici, è fatto divieto di introdurre rifiuti di tipologia diversa da quella per cui il contenitore è stato fornito o messo a disposizione.

b) Non è consentito introdurre in tutti i contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti materiale acceso e/o incandescente;

c) Non è consentito depositare materiale di rifiuto ingombrante (ad esempio materassi, televisori, frigoriferi, mobili ecc.) all'interno o nelle adiacenze dei contenitori - siano essi pubblici che privati, come pure non è consentito abbandonare questi nell'intero territorio comunale.

d) Lo smaltimento di materiale inerte dovrà effettuarsi tramite gli "Ecocentri" o presso altre Ditte appositamente autorizzate. In ogni caso i materiali inerti di rifiuto non potranno essere abbandonati sul territorio.

e) Non è consentito danneggiare o spostare i contenitori (campane, container, cassonetti, cestini ecc.) dal posto in cui il Comune li ha collocati;

f) E' parimenti vietato depositare all'esterno dei contenitori (sia in forma sfusa che in altra maniera) rifiuti di qualsiasi genere.

3) I contenitori forniti ai privati per il conferimento del rifiuto secco non riciclabile e del rifiuto umido dovranno essere utilizzati esclusivamente per tale scopo e dovranno essere tenuti all'interno delle proprietà private ed esposti, per lo svuotamento, nelle pubbliche vie o nei luoghi pubblici, non prima delle ore 17,00 del giorno antecedente la raccolta/svuotamento. In ogni caso l'esposizione dei suddetti contenitori dovrà essere effettuata senza che venga arrecato intralcio alla circolazione veicolare ed a quella pedonale. Gli incaricati allo svuotamento, una volta svuotati i contenitori, dovranno collocare gli stessi in modo che questi non possano arrecare pericolo od intralcio alla circolazione veicolare o pedonale. I suddetti contenitori dei rifiuti, se posizionati sulle aree pubbliche, dovranno essere rimossi da queste entro le ore 17 del giorno di raccolta; è sempre vietato il collocamento degli stessi nelle aree di particolare pregio e/o interesse turistico, individuate con apposito atto della Giunta Comunale;

4) Nei cestini raccogli rifiuti che il Comune ha collocato, o che collocherà, nei vari punti sul territorio, non potranno essere inseriti i rifiuti prodotti dalle abitazioni domestiche o dalle attività produttive/commerciali, come pure dai pubblici esercizi; questi servono soltanto ed esclusivamente per consentire ai Cittadini (siano essi residenti che non) di smaltire oggetti di rifiuto di modeste dimensioni, compresi i mozziconi spenti delle sigarette o dei sigari, i pacchetti vuoti di queste, fazzoletti o scontrini fiscali, le deiezioni canine o di altri animali condotti al guinzaglio – purché siano inserite e chiuse in appositi sacchetti, di cui si debbono disfare nell'immediatezza e che non trovano nelle vicinanze altri contenitori in cui conferire il materiale da smaltire e da riciclare (es.: i giornali o le riviste nei contenitori della carta, lattine o bottiglie di bibite vuote nei contenitori del vetro/plastica, ecc. ecc.).

5) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, fermo restando che il fatto non costituisca illecito penale o costituisca violazione ad altra normativa, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma come di seguito specificato:

Violazione 1° c.), lettere a) e b) sanzione di € 100,00;

Violazione 2° c./1) = sanzione € 100,00 se introdotto/abbandonato rifiuti liquidi non pericolosi; = sanzione di € 300,00 se introdotto/abbandonato rifiuti pericolosi;

Violazione 2° c./1), lettera a) = sanzione di € 100,00; lettera b) = sanzione di € 500,00; lettera c) = sanzione di € 500,00; lettera d) = sanzione di € 500,00; lettera e) sanzione di € 150,00; lettera f) = sanzione di € 150,00

Violazione 3°, 4° c.) = sanzione di € 100,00;

6) 6.1 All'atto dell'accertamento di una qualsiasi violazione del presente articolo, qualora possibile, ma in ogni caso al momento della redazione del verbale di accertata violazione, l'agente che ha riscontrato la violazione dovrà intimare al trasgressore di rimuovere immediatamente la causa oggetto della violazione ed il ripristino dello stato dei luoghi – e di ciò dovrà essere fatta menzione nel verbale di accertamento/contestazione della violazione. Qualora, nonostante l'intimazione di cui sopra da parte dell'agente accertatore della violazione, il trasgressore ometta di eseguire nell'immediatezza quanto intimatogli, sarà applicata a questi una ulteriore sanzione amministrativa pecuniaria di € 200,00 – fermo restando che in sostituzione del trasgressore vi provvederà il Comune, o chi per esso, il quale anticiperà le spese necessarie che successivamente recupererà dall'interessato nelle forme di legge.

TITOLO 5 : ANIMALI

Art. 37 : Animali di affezione

1) I proprietari o possessori di animali di affezione devono vigilare affinché questi non arrechino in alcun modo disturbo, anche con gli odori, al vicinato o danni alle persone e alle cose.

2) Gli stessi devono, inoltre, garantire le condizioni igienico-sanitarie del luogo in cui vivono gli animali.

3) La distruzione delle spoglie di animali da compagnia morti per cause non infettive è consentita mediante sotterramento in terreni di privati cittadini ovvero nelle aree individuate a tale scopo dall'Autorità comunale.

4) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari ad € 50,00.

Art. 38 : Custodia e tutela degli animali

1) Ai proprietari o possessori/detentori di animali, oltre all'osservanza di quanto stabilito al precedente articolo 37, è vietato:

a) consentire che gli animali sporchino con deiezioni gli spazi pubblici. In caso si verificasse l'imbrattamento, i proprietari o chiunque li abbia in custodia devono provvedere alla immediata pulizia del suolo con appositi mezzi;

b) tosare, ferrare, strigliare o lavare animali sul le aree di cui all'art. 1;

c) lasciar vagare animali di qualsiasi specie da cortile e/o da stalla;

d) abbandonare a sé stessi animali da tiro, da soma o da corsa o lasciarli comunque senza custodia, anche se non disciolti, o attaccarli o condurli in modo da esporre a pericolo l'incolumità pubblica ovvero affidarli a persona inesperta;

2) È vietato compiere qualsiasi azione, atta ad aizzare o spaventare gli animali.

3) I volontari che si occupano della cura e del sostentamento delle colonie feline, sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati.

4) I detentori di animali di qualsiasi specie devono garantire il benessere animale soprattutto in materia di spazi, igiene e pulizia, ricoveri, movimento, cibo e acqua disponibili.

5) Le violazioni di cui al presente articolo comportano l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

6) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari ad € 100,00.

Art. 39 : Cani

1) Tutti i proprietari/possessori di cani sono tenuti ad iscrivere gli stessi all'anagrafe canina e sottoporre gli stessi alle vaccinazioni obbligatorie ed a segnalare le nascite, i decessi e le cessioni al Servizio Veterinario dell'Azienda U.L.S.S. di Belluno.

2) Lungo tutte le strade, le vie, le piazze ed in ogni altro luogo pubblico e/o aperto al pubblico, sentieri compresi, i cani devono essere tenuti al guinzaglio e, se aggressivi, devono anche essere muniti di museruola (*).

3) Lungo le strade, come pure nel centro abitato, al fine di evitare che il cane possa essere investito dai veicoli in movimento o che lo stesso possa causare problemi ai veicoli ed alle persone circolanti, il guinzaglio non deve superare la lunghezza di metri 1,50; la persona che lo custodisce, **che deve essere fisicamente idonea e capace**, deve sempre accertarsi che il cane non costituisca pericolo od intralcio per la circolazione – anche riducendo ulteriormente la lunghezza del guinzaglio.

4) I cani introdotti nei pubblici esercizi, ad eccezione dei negozi di generi alimentari dove ciò non viene consentito per motivi di igiene, **sempre che questo sia consentito dal titolare – diversamente dovrà essere esposto apposito e ben visibile cartello all'ingresso e di tale divieto dovrà essere data comunicazione al Comune indicandone le ragioni**, (esempio: bar, negozi, ristoranti, trattorie, pizzerie ecc.) o nei pubblici uffici (esempio: municipio, biblioteca ecc.), o sui mezzi pubblici di trasporto, come pure se portati in luoghi dove c'è un assembramento di persone che favorisca od impedisca il contatto con queste (ad esempio: durante le fiere, manifestazioni sportive ecc.) **oltre ad essere tenuti costantemente al guinzaglio dovranno anche indossare la museruola**.

5) Durante la conduzione dei cani (come pure di qualsiasi altro animale) sulle strade, sui marciapiedi, ed in genere in un qualsiasi posto pubblico e/o soggetto a pubblico calpestio, i conduttori o detentori degli stessi devono avere con se, o comunque dimostrare di avere la possibilità immediata di disporre di apposita attrezzatura per la raccolta degli escrementi prodotti dai cani medesimi.

6) Nel caso di soddisfazione dei bisogni fisiologici da parte dei cani, (come pure di qualsiasi altro animale) chi li ha in custodia-detenzione dovrà immediatamente raccogliere dal suolo pubblico, come pure da quello privato (salvo che non sia di sua proprietà), come pure dalle aiuole pubbliche, gli escrementi prodotti, avendo cura di pulire accuratamente il suolo medesimo, depositando il materiale nei cestini dei rifiuti dislocati nel territorio comunale.

7) E' fatto obbligo di impedire che gli animali sporchino, anche con solo liquido organico, gli accessi ed i muri delle civili abitazioni, o gli spazi prospicienti negozi, pubblici esercizi ed edifici pubblici, a ridosso di manufatti pubblici o privati, come pure a ridosso del monumento ai Caduti, delle fontane, come pure sulle ruote o sui veicoli in sosta; qualora ciò non si sia potuto evitare il proprietario/detentore dell'animale dovrà immediatamente provvedere al lavaggio della superficie interessata.

8) I canili e le aree di pertinenza dovranno essere mantenuti in perfette condizioni igienico-sanitarie e dovrà essere assicurata una accurata e costante pulizia delle stesse anche per evitare esalazioni odorose sgradevoli.

9) I cani detenuti presso le abitazioni o nei canili non possono essere trattenuti a catena o con altro strumento di contenzione similare ma devono avere la possibilità di muoversi liberamente all'interno di questi.

10) Al fine di evitare disturbi alla quiete pubblica e/o privata in ogni momento, ed in special modo nelle ore notturne, derivanti dall'abbaiare-guaire dei cani, dovranno adottarsi tutti gli accorgimenti e provvedimenti necessari allo scopo.

11) I cani da guardia di qualsiasi edificio, anche all'esterno del perimetro urbano, non possono essere lasciati liberi se non all'interno di una proprietà completamente recintata ed al cui ingresso (od agli ingressi, se più d'uno) vi dovrà essere esposto un cartello che indichi la presenza del/i cane/i.

12) Le recinzioni dovranno essere realizzate in modo che il cane non le possa scavalcare o fuoriuscire e, specialmente se adiacenti a zone di pubblico passaggio, come pure se la proprietà confinante adiacente è di diverso proprietario, dovranno impedire che la testa o le zampe di questi possano fuoriuscire e creare fastidi o danni a chi vi possa liberamente transitare o ne abbia titolo per farlo.

13) I cani non potranno essere portati od introdotti nei luoghi di culto (chiese), nei cortei funebri e nelle processioni religiose, nel cimitero, nonché negli ambulatori medici, all'interno e nelle pertinenze delle scuole - materna, elementari e medie, nell'auditorium e nell'area attrezzata a "giochi" in località "Alle Aste". Eventuali altri luoghi pubblici potranno essere individuati ed aggiunti a quelli di cui sopra tramite apposito provvedimento emesso dal Responsabile del Servizio Tecnico, avuto il parere favorevole dell'Amministrazione Comunale. Tali divieti saranno resi noti da appositi cartelli collocati lungo i perimetri ed agli accessi delle aree in questione (**).

14) Qualora vengano rinvenuti cani liberi nelle aree o luoghi pubblici e non si sia potuto risalire al proprietario per il recupero da parte di questi, verrà contattato il Canile Sanitario del Servizio Veterinario dell'Azienda U.L.S.S. di Belluno per il recupero e custodia degli stessi.

15) Per ogni infrazione delle fattispecie di cui al precedente articolo, fatto salvo quanto eventualmente già previsto da normative statali o regionali, sarà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria di € 50,00 ad eccezione dell'infrazione prevista alla lettera f) la cui sanzione amministrativa pecuniaria è di € 100;

16) L'Agente che accerta la/e violazione/i, se possibile, dovrà contestare immediatamente questa/e al trasgressore e, all'occorrenza, diffidare verbalmente costui dal proseguo della condotta vietata ed all'eliminazione della causa oggetto della violazione; La mancata osservanza della diffida comporterà l'applicazione del raddoppio della sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la/e violazione/i accertata/e. Di tutto ciò dovrà essere fatta menzione nel relativo verbale di accertata violazione. Nel caso di recidiva entro il biennio la sanzione amministrativa pecuniaria da applicarsi sarà di € 100,00 per ogni infrazione.

17) Nel caso di ricorsi avverso il verbale di accertamento / contestazione, qualora il Funzionario comunale confermi la violazione riscontrata, questi dovrà emettere il provvedimento ingiuntivo con l'importo non inferiore al doppio dell'importo previsto nel verbale e comunque non superiore al limite massimo stabilito dalla Legge, vale a dire € 500,00.

18) Nel caso in cui i cani causino ripetuti o continui disturbi alla quiete pubblica e/o privata, il Sindaco potrà, con apposita diffida, disporre l'allontanamento di questi dal luogo di detenzione ed in caso di inadempienza verrà data notizia all'Autorità Giudiziaria per l'inosservanza del provvedimento dato – articolo 650 del Codice Penale.

19) Per quanto qui non espressamente previsto si rimanda all'osservanza della normativa regionale e/o statale (L.R. n°60/1992 e artt. 659 e 673 del Codice Penale).

Richiami:

(*) viene fatta eccezione da questa previsione i cani utilizzati nel corso delle battute di caccia da parte dei cacciatori che esercitano legalmente tale attività, nonché quelli utilizzati per radunare il bestiame al pascolo – limitatamente per l'esercizio di detta operazione, quelli a servizio dei non vedenti e degli Organi di polizia e/o di soccorso nell'espletamento dei servizi che ne prevedono l'impiego.

(**) L'accesso dei cani a servizio dei non vedenti e degli Organi di polizia e/o di soccorso nell'espletamento dei servizi che ne prevedono l'impiego, possono accedere anche nei luoghi sopra interdetti.

TITOLO 6 : POLIZIA ANNONARIA

Art. 40 : Occupazioni per esposizione di merci

1) Chi esercita attività commerciali in locali prospicienti il suolo pubblico e intende occuparne una parte per l'esposizione della propria merce deve preventivamente ottenere l'autorizzazione all'occupazione del suolo ed adempiere ai relativi oneri.

2) L'autorizzazione di cui al presente articolo è valida per l'orario in essa indicato. Pertanto, nel periodo temporale non autorizzato, le strutture e le merci devono essere rimosse contestualmente alla chiusura dell'esercizio.

3) Chi viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto all'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi ed è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari ad € 100,00.

Art. 41 : Attività di somministrazione di alimenti o bevande all'esterno di pubblico esercizio

1) La collocazione di tavolini, sedie e l'allestimento di aree attrezzate all'esterno dei pubblici esercizi per consentire la somministrazione di alimenti e bevande all'aperto, fermo restando il rispetto delle norme di sorvegliabilità, igienico-sanitarie e fatti salvi i diritti di terzi, è subordinata al rilascio di apposita autorizzazione integrativa;

2) Qualora l'attività di cui al comma 1) sia esercitata su suolo pubblico occorre, altresì, l'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico, l'adempimento dei relativi oneri ed il rispetto del Regolamento TOSAP. In ogni caso non potranno occuparsi con tavolini, sedie ed altri oggetti i passaggi esistenti e dovranno essere mantenuti liberi i marciapiedi pubblici e/o soggetti al pubblico passaggio.

3) Chi viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto all'obbligo immediato della rimessa in pristino dei luoghi ed è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari ad € 150,00.

TITOLO 7 : VARIE

Art. 42 : Raccolte di materiali e vendite di beneficenza

1) Le raccolte di materiali quali indumenti, carte e similari a scopo benefico ed umanitario possono essere effettuate esclusivamente da Enti o Associazioni riconosciute con Decreto di Organi Statali o inserite in elenchi regionali o comunali dell'Associazione e Volontariato o ONLUS. Qualora la raccolta sia affidata da Enti o Associazioni a privati, questi ultimi devono essere in possesso della delega, in originale, firmata dal responsabile dell'Associazione o Ente.

2) Chi effettua la raccolta deve essere munito, in modo ben visibile, di tessera di riconoscimento firmata dal presidente dell'Associazione o Ente.

3) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari ad € 150,00.

Art. 43 : Produzioni o esibizioni artistiche su suolo pubblico

1) Le produzioni o esibizioni artistiche su suolo pubblico, che possono comportare sovraffollamento, pericolo o disturbo alla quiete pubblica, sono soggette ad avviso preventivo al Sindaco o suo sostituto, il quale, valutate le condizioni di sicurezza e opportunità, potrà assentirne tacitamente l'esecuzione o vietarle espressamente.

2) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari ad € 100,00.

Art. 44 : Divieto di campeggio libero – impianto di tende

1) Al di fuori delle aree eventualmente destinate a tale scopo, ed in ogni caso dove possa essere arrecato pericolo, intralcio o pregiudizio per la circolazione, in tutto il territorio amministrativo comunale **è vietato** il campeggio libero; In ogni caso, in tutto il territorio amministrativo comunale è vietato:

a) sul suolo pubblico, o di proprietà comunale, ed altre aree di uso pubblico la sosta tipo campeggio, per oltre 48 ore, di autocaravan, (caravan, roulotte, camper, motorhome e simili) nonché l'impianto di tende. La sosta dei veicoli suddetti è sempre consentita in osservanza delle norme del Codice della Strada. Durante la sosta è vietata l'installazione anche temporanea di strutture mobili o fisse di copertura (tende e tendalini), di tavoli, sedie e simili, zerbini, gradini esterni appoggiati al suolo o sporgenti, nonché l'utilizzo di cunei livellatori e calzatoie. Sul suolo privato, ma soltanto all'interno del centro abitato e comunque in aree non boscate ed escluse dal vincolo idrogeologico o da altri vincoli, la sosta come sopra indicata è consentita anche per un periodo superiore a 48 ore, ma in ogni caso non superiore ai 15 giorni, soltanto a condizione che gli interessati abbiano ottenuto l'assenso scritto da parte del proprietario del terreno interessato dalla sosta.

b) ai possessori/utilizzatori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta nel territorio del Comune, di effettuare lo scarico di dette acque fuori delle aree eventualmente ed appositamente attrezzate per lo scopo.

L'impianto di tende, se esercitato nella forma di cui all'art. 7 della L.R. n° 21/1995, (vale a dire campeggi itineranti esercitati da associazioni giovanili) potrà avvenire soltanto con il consenso scritto del proprietario del fondo – consenso che dovrà esibirsi, se richiesto, agli Organi preposti alla vigilanza e controllo del territorio. Al di fuori dei casi elencati precedentemente l'impianto di tende è sempre vietato; è fatta eccezione l'impianto di una singola tenda, per un solo pernottamento, che non potrà essere ripetuto nell'intero territorio comunale nell'arco di una settimana – sempre previo assenso scritto del proprietario del fondo - che potrà essere montata un'ora prima del tramonto e dovrà essere smontata e rimossa completamente entro le ore 07,30 del giorno seguente. In conseguenza delle soste come sopra esercitate non potrà lasciarsi sul suolo qualsiasi tipologia di rifiuto o deiezione ed il luogo/terreno occupato dovrà essere rilasciato nello stesso modo in cui è stato trovato.

2) Gli operatori di Polizia Locale sono tenuti a dare immediata esecuzione alla presente disposizione con le modalità più opportune, compresa la rimozione dei veicoli, in modo da assicurare l'allontanamento delle persone e dei veicoli con la massima efficacia e rapidità, richiedendo, se del caso, la collaborazione di altre Forze di Polizia. Ai Servizi Tecnologici e della Manutenzione del Comune e a chiunque legalmente richiesto o tenuto per legge è fatto obbligo di collaborare con la stessa Polizia Locale per l'attuazione di quanto sopra disposto.

3) Con apposito provvedimento possono essere attivati campi di sosta temporanei per motivate esigenze e per situazioni di emergenza.

4) La violazione di cui al presente articolo comporta l'allontanamento immediato dal territorio comunale delle persone e dei veicoli comunque trasportati ed utilizzati ad abitazione ed ogni altro mezzo in loro possesso e/o la rimozione dei veicoli secondo le modalità dell'art. 159 del Codice della Strada avvalendosi dei concessionari del servizio i quali provvederanno a tenere il veicolo in custodia. Le spese di intervento, di rimozione e custodia sono a carico dell'avente diritto.

5) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari ad € 50,00; Per le violazioni previste dal punto a) del presente articolo sarà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria di € 100,00 per ogni giorno, o frazione di questi, eccedente la 48 ore e per ogni giorno, o frazione di questo, oltre i 15 giorni nel caso sia stato ottenuto l'assenso del proprietario del fondo.

Art. 45 : Contrassegni del Comune

1) E' vietato usare lo stemma del comune, nonché la denominazione ed il logo di uffici e servizi comunali per contraddistinguere esercizi industriali, commerciali o imprese di qualsiasi genere, che non siano in gestione diretta dall'Amministrazione comunale o previo accordo con la stessa.

2) La violazione di cui al presente articolo, fatto salvo quanto previsto da norme specifiche, comporta l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

3) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma a pari ad € 150,00.

Art. 46 - Indicazione del recapito di persone per casi di emergenza

- 1) Coloro che gestiscono od amministrano condomini, devono collocare all'esterno dell'edificio, in prossimità dell'ingresso principale, sulle saracinesche o in altro luogo facilmente visibile, una targa delle dimensioni massime di cm 10x20 contenente la scritta: "in caso di emergenza chiamare", seguita dal cognome e nome, indirizzo e numero di telefono della persona alla quale sia possibile rivolgersi, quando i locali sopra indicati siano chiusi o temporaneamente disabitati.
- 2) L'obbligo di cui al comma 1 entrerà in vigore trascorsi 120 giorni dal termine di cui all'art. 50 del presente Regolamento;
- 3) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari ad € 50,00.

TITOLO 8 : SANZIONI E PROCEDURE

Art. 47 : Sanzioni amministrative e procedure

- 1) La violazione alle norme contenute nel presente Regolamento comporta, ai sensi della L. 24/11/1981 n. 689 e successive modificazioni e dell'art. 7 – bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria indicata in ogni articolo oltre alle sanzioni amministrative accessorie e fatta salva l'applicazione degli artt. 13 e 20 della L. 24/11/1981 n. 689; qualora l'accertatore della violazione non possa contestare direttamente al trasgressore e/o all'obbligato in solido la violazione accertata, per assenza di uno di questi, le spese conseguenti (accertamento e di notifica) saranno addebitate al Trasgressore, ovvero si sommeranno all'importo previsto quale sanzione. Se, invece, la contestazione non avviene direttamente tramite la redazione e consegna immediata del verbale di accertamento al trasgressore e/o all'obbligato in solido, per ragioni diverse da quanto sopra (esempio: mancanza materiale della modulistica o di altro da parte dell'accertatore), le spese sostenute per la notificazione saranno sostenute direttamente dal Comune.
- 2) Qualora la violazione alle norme contenute nel presente Regolamento comporti l'obbligo di cessare un'attività e/o un comportamento o la rimessa in pristino dei luoghi, l'accertatore della violazione dovrà imporre immediatamente a voce tale obbligo al trasgressore e riportare ciò nel verbale di accertamento della violazione. Se le circostanze lo esigono tali obblighi dovranno essere adempiuti immediatamente, altrimenti gli stessi dovranno avvenire nei termini indicati dal verbale di accertamento. L'esecuzione avviene sotto il controllo dell'Ufficio o Comando da cui dipende l'agente accertatore o da altro Ufficio Comunale all'uopo individuato.
- 3) Qualora il trasgressore non esegua il suo obbligo in applicazione e nei termini di cui al comma 2, si provvede d'ufficio all'esecuzione dell'obbligo stesso. In tal caso, le spese eventualmente sostenute per l'esecuzione sono a carico del trasgressore o dell'obbligato in solido.
- 4) Chiunque non ottemperi agli obblighi nei termini e nei modi di cui al secondo comma del presente articolo, fermo restando quanto previsto al successivo terzo comma, commette altra violazione ed è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari ad € 150,00.

5) Gli Agenti hanno l'obbligo di sequestrare gli oggetti costituenti la violazione, gli strumenti che servono a commetterla e tutto quanto possa costituire prova della stessa. Gli oggetti sequestrati dovranno essere immediatamente trasportati all'Ufficio di Polizia Locale e consegnati al Funzionario responsabile della custodia che provvederà alla loro registrazione. Gli oggetti/cose soggetti a deterioramento saranno venduti ed il ricavo relativo sarà depositato nella cassa del Comune a garanzia del pagamento delle spese e della pena pecuniaria.

6) Gli Agenti di Polizia Locale possono accompagnare, per l'identificazione personale, presso l'Ufficio di Polizia Locale le persone che hanno infranto il presente regolamento, od altri regolamenti od ordinanze comunali e che, a richiesta, non forniscono le loro complete generalità o che non esibiscano un valido documento di identità personale corredato di fotografia.

TITOLO 9 : DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 48: Abrogazioni di norme.

Sono abrogate tutte le disposizioni contenute in altri regolamenti o ordinanze comunali che siano in contrasto o incompatibili con quelle comprese nel presente regolamento.

Art. 49: Entrata in vigore

Il presente Regolamento di Polizia Urbana sarà pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ed entrerà in vigore trascorsi ulteriori quindici giorni dalla data di ripubblicazione.

Art. 50: Norma finale

Eventuali modifiche disposte con atti di legislazione aventi carattere sovraordinato nelle materie oggetto del presente Regolamento, si devono intendere recepite in modo automatico.

